



A tutti i Clienti

Oggetto: stop alla registrazione degli atti

La registrazione degli atti pubblici, delle scritture private e degli atti giudiziari può non essere effettuata (e l'imposta di registro, di conseguenza, può non essere pagata) se il termine per la registrazione scade tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020: lo afferma l'agenzia delle Entrate nella circolare 8/E del 3 aprile 2020 (paragrafo 1.12).

Quindi, per pagare c'è tempo (articolo 62, comma 5) «senza applicazione di sanzioni ed interessi» fino al 31 maggio 2020. Nel paragrafo 1.21, la circolare 8/E prende altresì in considerazione il versamento dell'imposta di registro da effettuare in sede di registrazione di un contratto di locazione. Dato che la liquidazione dell'imposta da parte dell'Ufficio è subordinata alla richiesta di registrazione, se il contribuente si avvale della sospensione e non richiede la registrazione, non si determina neanche il correlato obbligo di versamento. Coerentemente, si deve ritenere che se il contribuente si avvale della sospensione anche per la registrazione dei contratti di locazione di immobili non è tenuto al relativo versamento dell'imposta.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.

Cordiali saluti

Studio Associato Abaco

